



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0018

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2021 (2022/2152(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la relazione della Commissione del 23 settembre 2022, dal titolo "Trentatreesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode – 2021" (COM(2022)0482) (relazione PIF 2021),
- viste la relazione 2021 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la relazione annuale 2021 del comitato di vigilanza dell'OLAF,
- visti i pareri del comitato di vigilanza dell'OLAF n. 1/2021 del 4 febbraio 2021 dal titolo "Raccomandazioni dell'OLAF non seguite dalle autorità competenti", n. 2/2021 del 31 maggio 2021 sugli "Accordi di lavoro tra l'OLAF e l'EPPO", n. 4/2021 del 18 ottobre 2021 dal titolo "Progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2022" e n. 5/2021 del 17 dicembre 2021 dal titolo "Analisi delle indagini dell'OLAF di durata superiore a 36 mesi nel 2019",
- vista la relazione annuale 2021 della Procura europea (EPPO), pubblicata nel marzo 2022,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee¹,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la

¹ Testi approvati, P9_TA(2022)0448.

Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode¹ (regolamento OLAF),

- vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione²,
- vista la relazione della Commissione del settembre 2021 dal titolo "Relazione 2021 sul divario dell'IVA",
- vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale³ ("direttiva PIF"),
- vista la relazione della Commissione del 6 settembre 2021 sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2021)0536),
- visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea⁴ ("regolamento EPPO"),
- vista la decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea⁵,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21 e le conclusioni della CGUE secondo cui il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell'UE, che hanno confermato l'adeguatezza della base giuridica e la compatibilità del regime generale di condizionalità con l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio della certezza del diritto,
- vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, presentata dalla Commissione, del 18 settembre 2022 relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (COM(2022)0485),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione⁶ ("regolamento relativo alla condizionalità"),

¹ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49.

² GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

³ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

⁴ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁵ GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

⁶ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

- vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2022 dal titolo "Orientamenti sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione"¹,
 - vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2019 dal titolo "Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE" (COM(2019)0196),
 - vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2020 sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM(2020)0793),
 - visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014²,
 - vista la sua raccomandazione del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani³,
 - vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),
 - vista la sentenza della CGUE del 1° settembre 2021 nella causa T-517/19, *Homoki contro Commissione*⁴,
 - vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità⁵,
 - vista la sua risoluzione del 7 luglio 2022 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE – lotta contro la frode – relazione annuale 2020⁶,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0299/2022),
- A. considerando che le autorità degli Stati membri gestiscono oltre l'85 % della spesa dell'UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), e riscuotono le risorse proprie tradizionali dell'Unione (RPT), mentre la Commissione supervisiona entrambi questi settori, stabilisce norme, verifica la conformità e riferisce al Parlamento e al Consiglio sulle misure adottate per contrastare le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'UE, a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, TFUE;

¹ GU C 123 del 18.3.2022, pag. 12.

² GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.

³ GU C 342 del 6.9.2022, pag. 295.

⁴ Sentenza del 1 settembre 2021, *Andrea Homoki contro Commissione europea*, T-517/19, ECLI:EU:T:2021:529.

⁵ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2022)0300.

- B. considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere elementi fondamentali della strategia dell'UE per rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace;
- C. considerando che la fiducia nell'integrità del Parlamento e nello Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento della democrazia europea; che è essenziale garantire che i processi democratici non siano orientati da interessi privati ed esterni e che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati;
- D. considerando che la relazione PIF annuale si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri, compresi i dati relativi alle irregolarità e alle frodi riscontrate, la cui analisi consente di individuare i settori più a rischio, e che descrive le contromisure adottate e rende possibile attuare azioni più mirate, sia a livello dell'UE che a livello nazionale;
- E. considerando che dal 1° gennaio 2021 è applicabile un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, che è esecutivo a decorrere da tale data; che, dopo tale data, sono quindi soggette a tale regime tutte le violazioni dei principi dello Stato di diritto che avvengono negli Stati membri, come la frode, che rischiano seriamente di pregiudicare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'UE o che incidono su di essi in modo sufficientemente diretto;
- F. considerando che il regolamento sulla condizionalità consente all'UE di adottare misure – ad esempio la sospensione dei pagamenti o l'applicazione di rettifiche finanziarie – per proteggere il bilancio dalle frodi e proteggere lo Stato di diritto;
- G. considerando che la CGUE ha respinto le istanze di due Stati membri, statuendo che il regolamento sulla condizionalità rientra nell'ambito delle competenze conferite dalle regole finanziarie per l'esecuzione del bilancio dell'UE;
- H. considerando che la Commissione dovrebbe applicare gli stessi criteri, basati sul rispetto dello Stato di diritto, per quanto riguarda i fondi erogati a paesi terzi a titolo del bilancio dell'UE, e adottare una posizione senza compromessi per porre fine a qualsiasi operazione finanziaria in corso verso tali paesi nei casi in cui questi ultimi esercitino un'influenza indebita sulle istituzioni o sui legislatori dell'UE;
- I. considerando che nel 2021 l'UE ha completato l'adozione dei programmi di spesa 2021-2027, tra cui il programma antifrode dell'Unione, che sostiene la lotta contro la frode fornendo sovvenzioni per iniziative specifiche e consentendo il finanziamento di piattaforme e strumenti informatici dedicati con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'UE;
- J. considerando che l'Unione e gli Stati membri condividono la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; che, con riferimento alla mobilitazione senza precedenti di fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, condividono anche la responsabilità della regolamentazione e dell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza; che, di conseguenza, il ruolo delle autorità nazionali nel garantire un livello adeguato di tutela degli interessi finanziari dell'UE è notevolmente aumentato;

- K. considerando che negli anni a venire l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza comporterà un'ulteriore pressione a carico delle amministrazioni europee e nazionali e coincide con i programmi di spesa 2021-2027; che gli Stati membri dovranno conoscere perfettamente le diverse modalità di gestione legate all'attuazione dei vari fondi e la Commissione dovrà migliorare le sue competenze di monitoraggio, dato che attualmente è in grado di monitorare solo una parte della spesa totale;
- L. considerando che la Commissione ha compiuto sforzi per sostenere le autorità nazionali nella progettazione e nella valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, prestando una particolare attenzione alle disposizioni relative alle misure di protezione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza da frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti;
- M. considerando che l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹ (regolamento RRF) contiene disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e che il regolamento RRF garantisce che la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO siano in grado di esercitare i loro mandati, e che le autorità nazionali mettano in atto misure antifrode efficaci tenendo conto di qualsiasi rischio individuato;
- N. considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi negli Stati membri costituisce uno svantaggio e deve essere adeguatamente affrontata per poter creare nell'UE sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili, al fine di prevenire e contrastare efficacemente le irregolarità e combattere la frode e la corruzione;
- O. considerando che le carenze nella validità e nella comparabilità dei dati e delle tecnologie di comunicazione, anche per effetto dei livelli diversi di digitalizzazione negli Stati membri, continuano a compromettere seriamente la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili;
- P. considerando che lo strumento Arachne è volontario e, sebbene sia già ampiamente utilizzato nella politica di coesione e introdotto per la spesa agricola, la sua obbligatorietà – come ripetutamente richiesto dal Parlamento – costituirebbe un importante passo avanti, secondo la Commissione;
- Q. considerando che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che le risorse proprie basate sull'IVA rappresentano circa il 10 % delle entrate da risorse proprie (il 12,3 % delle entrate totali del bilancio dell'Unione nel 2020 e l'11 % nel 2019);
- R. considerando che il piano d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020)0312) contribuisce alla strategia dell'UE per la semplificazione e l'adeguamento dell'imposizione fiscale alla digitalizzazione dell'economia e alla transizione verde e individua come priorità la lotta contro le frodi in materia di IVA;

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

- S. considerando che il 1° giugno 2021 l'EPPO ha infine avviato le sue attività operative quale ultimo pilastro dell'architettura antifrode progettata dall'Unione per rafforzare la protezione dei propri interessi finanziari; che il carico di lavoro dell'EPPO è destinato ad aumentare;
- T. considerando che l'EPPO, nonostante le risorse minime e l'estrema pressione in termini di tempo, ha già dimostrato le sue capacità e la sua efficacia in termini di costi; che il bilancio dell'EPPO per il 2021 è stato inferiore a 45 milioni di EUR, mentre i giudici dell'EPPO hanno ordinato il sequestro di oltre 250 milioni di EUR nel primo anno di attività dell'organizzazione, a dimostrazione della capacità dell'EPPO di garantire una rilevante e immediata redditività dell'investimento;
- U. considerando che la conoscenza della Commissione rispetto all'entità, alla natura e alle cause delle frodi è alquanto limitata e che molte potenziali frodi non sono segnalate attraverso il sistema di gestione delle irregolarità; che la corruzione mina la fiducia dei cittadini nell'UE e compromette gli interessi finanziari dell'Unione e dell'economia dell'UE nel suo complesso, oltre a costituire una grave minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto nell'Unione europea;
- V. considerando che, a norma dell'articolo 83 TFUE, la corruzione rientra fra i reati particolarmente gravi aventi una dimensione transfrontaliera e che colpiscono in varia misura tutti gli Stati membri; che le organizzazioni criminali sono particolarmente attive nell'intercettazione dei fondi europei e sono in grado di sfruttare l'eterogeneità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per penetrare nel loro tessuto economico, finanziario, imprenditoriale, sociale e politico, danneggiando così la libertà economica e la libera concorrenza;
- W. considerando che l'aumento senza precedenti della spesa dell'UE nell'ambito del quadro pluriennale (QFP) 2021-2027 e del piano per la ripresa di NextGenerationEU (NGEU) pone rischi significativi, fra cui il potenziale uso improprio dei fondi da parte della criminalità organizzata;
- X. considerando che la cooperazione con i partner internazionali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE; che l'OLAF ha firmato accordi di cooperazione amministrativa con due autorità partner internazionali nel 2021, l'Ufficio del procuratore generale dell'Ucraina e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); che nel 2021 l'OLAF ha organizzato eventi online per stabilire nuovi contatti operativi con le autorità investigative di paesi terzi e per incoraggiare la segnalazione di frodi e irregolarità attraverso le delegazioni dell'UE in tutto il mondo;
1. accoglie con favore la trentatreesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode – 2021;
 2. è consapevole del fatto che il 2021 è stato un anno impegnativo, durante il quale è stato necessario adeguare le strategie di controllo all'impatto della pandemia della COVID-19, nonché dedicare una maggiore attenzione alla prevenzione mediante misure specifiche di mitigazione e azioni mirate per individuare irregolarità e frodi;
 3. ricorda che il 19 febbraio 2021 è entrato in vigore il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è il pilastro principale dell'NGEU ed è finanziato dai prestiti della

Commissione sui mercati dei capitali, con l'obiettivo di finanziare le riforme e gli investimenti negli Stati membri in maniera retroattiva dall'inizio della pandemia nel febbraio 2020;

4. sottolinea che nel 2021 sono state ammissibili ai finanziamenti dell'UE diverse operazioni a titolo del QFP 2014-2020 (che si concluderà nel 2024) e del QFP 2021-2027, nonché nel quadro del pacchetto per la ripresa NGEU;
5. sottolinea che il nuovo QFP 2021-2027, i cui ultimi programmi sono stati adottati nel 2021, in combinazione con il piano per la ripresa NGEU, dota l'UE di un quantitativo di risorse senza precedenti, per un importo pari a 1 800 miliardi di EUR; sottolinea che il Parlamento (al fine di concedere il discharge), l'OLAF, la Corte dei conti europea, la Commissione stessa e, se del caso, l'EPPO possono accedere ai dati pertinenti e verificare l'utilizzo dei fondi per integrare e rafforzare le misure di audit previste dai regolamenti in vigore;
6. osserva che il Parlamento e la sua commissione per il controllo dei bilanci dovrebbero svolgere un ruolo incisivo nella governance del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche attraverso dialoghi regolari e strutturati in cui la Commissione è invitata a discutere l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e che la Commissione è tenuta a tenere conto dei punti di vista derivanti da tale dialogo;
7. sottolinea che è necessario e atteso un livello di attenzione e di controllo altrettanto elevato al fine di garantire che tali fondi siano in grado di contribuire al meglio agli obiettivi comuni dell'Unione; ricorda l'aumento della pressione esercitata sulle autorità che gestiscono i fondi dell'UE, l'incremento del volume delle risorse impiegate e i maggiori rischi connessi alla loro gestione (a seguito dell'introduzione di procedure semplificate e urgenti nel contesto della pandemia, che sono suscettibili di abusi);
8. ritiene che una maggiore trasparenza, la digitalizzazione della lotta contro la frode e il continuo rafforzamento e sviluppo della valutazione e della gestione del rischio di frode debbano essere perseguiti parallelamente a una solida attuazione dell'architettura antifrode dell'UE;
9. chiede un potenziamento dei livelli di digitalizzazione, interoperabilità dei sistemi di dati e armonizzazione delle comunicazioni, del monitoraggio e dell'audit nell'UE e, a tal fine, ribadisce il suo invito alla Commissione ad armonizzare le definizioni, affinché sia possibile ottenere dati comparabili in tutta l'UE;
10. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sul sostegno amministrativo reciproco nei settori di spesa dei fondi dell'UE, che ad oggi non prevedono questa pratica; incoraggia la Commissione a elaborare un sistema di scambio di informazioni fra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili relative alle transazioni fra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), assicurando in tal modo un approccio orizzontale alla tutela degli interessi finanziari dell'UE;
11. esprime preoccupazione per la pubblicazione alquanto tardiva della relazione PIF annuale, dato che la relazione per l'anno n è pubblicata soltanto nel settembre dell'anno n+1; comprende che la ragione principale di ciò è legata al fatto che gli Stati

membri trasmettono le informazioni con un certo ritardo; invita la Commissione a essere più proattiva nel chiedere agli Stati membri di trasmettere i dati con maggiore anticipo, onde poter finalizzare prima la relazione annuale, il che consentirebbe al Parlamento di anticipare l'approvazione della sua risoluzione, idealmente entro l'anno $n+1$;

12. è del parere che, soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'OLAF, del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza e del regolamento sulla condizionalità, nonché dopo l'inizio delle attività operative dell'EPPO, che completa l'architettura antifrode dell'UE, sia necessario rendere più olistica la relazione PIF annuale, in modo da disporre di una panoramica completa delle sinergie tra tutti gli attori pertinenti, individuare le migliori pratiche e affrontare le carenze; ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a esaminare nuove possibilità a tal fine;

Irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate

13. osserva che il numero di casi di frode e irregolarità segnalati dalle autorità competenti dell'UE e nazionali – 11 218 in totale – è rimasto stabile nel 2021 rispetto al 2020 (quando i casi ammontavano complessivamente a 11 755); sottolinea che il valore di tali irregolarità è aumentato significativamente, ovvero è più che raddoppiato (+121 %), passando da 1,46 miliardi di EUR nel 2020 a 3,24 miliardi di EUR nel 2021, a causa di un numero limitato di casi complessi in alcuni Stati membri; esprime profonda preoccupazione per l'aumento dell'entità delle frodi e delle irregolarità;
14. riconosce che il numero di irregolarità individuate e segnalate come fraudolente è un'indicazione del livello di individuazione e della capacità degli Stati membri e degli organismi dell'Unione di intercettare le potenziali frodi, e non è un indicatore diretto del livello di frode che incide sul bilancio dell'Unione o che riguarda uno specifico Stato membro; è consapevole del fatto che l'individuazione e la segnalazione di un'irregolarità implica che sono state adottate misure correttive al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e che, ove pertinente, è stato avviato un procedimento penale;
15. osserva con preoccupazione che la grande maggioranza delle irregolarità segnalate (fraudolente e non) viene rilevata durante i controlli ex post e che, di conseguenza, fra il momento in cui le irregolarità vengono commesse e il momento in cui sono segnalate alla Commissione intercorre un lungo intervallo di tempo, mediamente variabile da due anni e mezzo a tre anni; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non segnalano alcuna irregolarità, il che potrebbe indicare sforzi di individuazione insufficienti;
16. è consapevole del fatto che gran parte della spesa dell'UE segue cicli pluriennali, e che l'attuazione aumenta in modo progressivo nel periodo in cui è imminente la conclusione dei programmi, cosicché il maggior numero di segnalazioni di irregolarità solitamente si manifesta negli anni $n+2$ o $n+3$ dopo l'ultimo anno del ciclo; segnala, quindi, che un confronto anno per anno delle segnalazioni di irregolarità non offre un'analisi affidabile della situazione in tempo reale, mentre una prospettiva pluriennale può attenuare le distorsioni; apprezza l'approccio adottato per mitigare tale effetto, in base al quale i risultati annuali segnalati sono raffrontati alla media quinquennale per le risorse proprie tradizionali (RPT) e alla media del periodo di programmazione pertinente per le spese, a eccezione della spesa annuale per gli aiuti diretti agli agricoltori e il sostegno ai mercati;

sottolinea, tuttavia, che le differenze nei quadri normativi che disciplinano i diversi periodi di programmazione possono rendere sterile il confronto e vanificare gli sforzi di analisi;

17. invita la Commissione a concentrarsi maggiormente sulle questioni più gravi, come le manipolazioni intenzionali nei criteri di gara per favorire le proposte di taluni offerenti, la corruzione in relazione alla selezione degli offerenti e i conflitti di interesse in generale, anziché sugli errori formali di minore portata;

Principali minacce

18. esprime preoccupazione per la crescente minaccia per il bilancio dell'UE rappresentata dalla criminalità organizzata, comprese le organizzazioni di stampo mafioso e le strutture oligarchiche; è consapevole del fatto che i gruppi della criminalità organizzata tentano di infiltrarsi nell'economia legale e di commettere irregolarità amministrative con metodi criminali più dannosi e più difficili da indagare e da risolvere; sottolinea che il loro modus operandi include sempre più spesso il ricorso a intermediari altamente qualificati in grado di realizzare frodi relative ai fondi dell'UE estremamente sofisticate e difficili da individuare, nonché di far scomparire il denaro attraverso complesse architetture finanziarie, talvolta con l'aiuto di paradisi fiscali, il che rende particolarmente difficile rintracciare e recuperare i fondi;
19. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che negli ultimi anni la presenza dei gruppi oligarchici abbia raggiunto un livello senza precedenti e che i sistemi oligarchici siano spesso connessi a una corruzione diffusa, a un controllo rigoroso dei mezzi di informazione e alla capacità di influenzare la magistratura e le procure in modo tale da occultare le eventuali attività criminali ed evitare azioni penali;
20. ricorda che le frodi ai danni dei fondi europei presentano sempre più spesso una dimensione transnazionale, che la criminalità organizzata sfrutta la diversità dei sistemi giuridici per perpetrare attività fraudolente contro gli interessi finanziari degli Stati membri e che l'UE, nei limiti stabiliti dal TFUE, ha l'obbligo di intervenire nelle politiche anticorruzione e a contrastare la corruzione con misure di lotta e prevenzione; invita pertanto la Commissione a fare tutto il possibile per allineare il diritto penale degli Stati membri;
21. rammenta che la mancanza di una legislazione e di un'azione efficienti per combattere la criminalità organizzata in molti Stati membri è terreno fertile per il crescente numero di attività transfrontaliere in settori che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce pertanto i suoi precedenti inviti a rivedere la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata¹ e la sua posizione riguardo alla necessità di stabilire una nuova definizione comune di criminalità organizzata, che sia in linea con i più recenti sviluppi e tenga conto del ricorso alla violenza, alla corruzione o all'intimidazione da parte di gruppi criminali per ottenere il controllo delle attività economiche o degli appalti pubblici o per incidere sul processo democratico; invita la Commissione a promuovere le buone pratiche dei paesi dell'UE che dispongono di un quadro normativo avanzato per la lotta alla criminalità organizzata;

¹ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

22. sottolinea che la cooperazione tempestiva tra le autorità di contrasto nazionali e tra queste autorità e le agenzie e gli organismi pertinenti dell'UE è prerogativa fondamentale per una risposta efficace alla criminalità transnazionale al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE; sostiene, nel quadro di questa cooperazione e di questa risposta, gli sforzi intesi a promuovere politiche comuni per combattere la criminalità legata alla mafia e a prendere esempio dai paesi più diligenti e con maggiore esperienza in questo settore;
23. sottolinea che la corruzione, in particolare la corruzione ad alto livello, anche in seno alle istituzioni dell'UE, è un reato particolarmente grave che può estendersi oltre le frontiere, le cui conseguenze mettono a repentaglio gli interessi finanziari dell'Unione e l'economia dell'UE nel suo complesso, rappresentando una grave minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta l'Europa e compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche nell'UE e negli Stati membri;
24. è costernato per il fatto che almeno due paesi terzi siano stati in grado di perpetrare atti di corruzione di alto livello ed esercitare un'influenza indebita su deputati al Parlamento europeo, il che ha portato a indagini giudiziarie da parte delle autorità belghe nel dicembre 2022; sottolinea che tali rapporti minacciano il principio della rappresentanza democratica dei cittadini nel processo decisionale dell'UE e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE; esige, a tale proposito, che la Commissione presenti quanto prima un progetto di accordo interistituzionale relativo all'istituzione di un organismo etico dell'UE dotato della necessaria indipendenza e del diritto di condurre le proprie indagini, come richiesto dal Parlamento dal settembre 2021, per superare le carenze del sistema attuale;
25. ritiene che sia necessaria una revisione dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 22 quater, al fine di allinearli alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione¹ ("direttiva sugli informatori"); invita nel frattempo l'Ufficio di presidenza a rivedere immediatamente le norme interne del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari, al fine di allinearle alle salvaguardie offerte dalla direttiva sugli informatori;
26. invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulla corruzione, analogamente alla relazione sulle frodi, al fine di fornire un'analisi approfondita degli approcci, delle procedure e degli strumenti utilizzati dagli Stati membri nella lotta contro la corruzione e di contribuire a determinare quali sono i settori più a rischio, consentendo in tal modo di attuare misure più mirate sia a livello dell'UE che a livello nazionale;
27. sottolinea il ruolo dell'EPPO, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), di Europol e dell'OLAF nella lotta contro la corruzione; chiede che le capacità dell'EPPO e dell'OLAF siano ulteriormente rafforzate, così come la loro cooperazione; chiede norme comuni anticorruzione applicabili ai deputati e al personale degli organismi dell'UE;

¹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

28. sottolinea che, al fine di combattere efficacemente la corruzione e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione e le altre istituzioni e gli altri organi dell'UE dovrebbero adottare un approccio coerente in materia di trasparenza, incompatibilità, attività di lobbying illegale, situazioni di porte girevoli e conflitti di interesse, rafforzando nel contempo anche i meccanismi di controllo interno; invita le istituzioni dell'UE ad adottare con urgenza misure volte a introdurre la pratica dei periodi minimi di incompatibilità per gli alti funzionari dell'UE e gli ex deputati al Parlamento europeo, al fine di evitare il fenomeno delle "porte girevoli";
29. ricorda che l'indebolimento dell'indipendenza delle istituzioni responsabili del monitoraggio e del controllo delle finanze in alcuni Stati membri danneggia gravemente gli interessi finanziari dell'Unione e rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto;
30. ritiene che il maggiore e coerente livello di protezione per i giornalisti e gli informatori in tutta l'Unione aiuti a individuare la corruzione e a contrastare la diffusione di una sottocultura di impunità, silenzio e cospirazione, e che occorra compiere maggiori sforzi in tal senso; sottolinea il ruolo importante svolto dai media e dai giornalisti investigativi nella lotta alla corruzione;
31. è del parere che le società e le organizzazioni offshore che coinvolgono società e organizzazioni offshore nei loro assetti proprietari dovrebbero essere escluse dall'uso dei fondi dell'UE;

Entrate

32. osserva che, in relazione alle RPT e rispetto alla media quinquennale, nel 2021 il numero di irregolarità è rimasto stabile, mentre gli importi interessati sono aumentati del 32 % per le irregolarità fraudolente e del 13 % per le irregolarità non fraudolente;
33. osserva che le ispezioni dei servizi antifrode e i controlli allo sdoganamento sono stati i più efficaci strumenti di rilevamento rispettivamente delle irregolarità fraudolente e non fraudolente e che i metodi più frequentemente utilizzati sono stati la sottovalutazione, l'origine non corretta, la descrizione errata delle merci e il contrabbando;
34. osserva che la Cina è rimasta il paese di origine della maggior parte di merci oggetto di irregolarità; sottolinea che una serie di casi oggetto di indagini, che riguardavano prodotti spediti dalla Cina, sono emblematici per le sfide poste dall'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; esprime preoccupazione per i ricorrenti casi di assorbimento ed elusione delle misure di difesa commerciale e per la difficoltà di individuarli; invita la Commissione ad adottare contromisure e a metterle in atto assiduamente per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali;
35. invita l'UE e gli Stati membri a unire le forze nell'affrontare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente in materia di IVA, che, secondo Europol, costa 50 miliardi di EUR all'anno in perdite fiscali, vale a dire fino al 27 % del bilancio annuale dell'UE; ritiene che questa misura aumenterebbe significativamente le risorse disponibili per le politiche dell'UE e ridurrebbe i contributi annuali degli Stati membri al bilancio dell'UE;
36. sottolinea che il divario dell'IVA è influenzato da una serie di fattori, che possono variare in ogni Stato membro, come la mancanza di risorse, la limitata efficienza digitale delle amministrazioni fiscali o le lacune legislative che incidono sull'efficacia

delle misure di controllo adottate per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale; ribadisce il proprio invito agli Stati membri a rafforzare la cooperazione amministrativa, sul modello della cooperazione tra i membri di Eurofisc, e il meccanismo multilaterale di allerta nel quadro della lotta alle frodi a danno dell'IVA, al fine di individuare rapidamente le frodi di tipo "carosello";

37. sottolinea che l'EPPO ha il potere di svolgere indagini su reati gravi a danno del sistema comune dell'IVA a condizione che siano associati al territorio di due o più Stati membri e comportino una perdita totale di almeno 10 milioni di EUR e che, agendo come un'unica procura transnazionale, apporta un'efficienza senza precedenti nella lotta contro le frodi in materia di IVA; osserva in particolare che, nel 2021, l'EPPO ha indagato su 91 casi di questo tipo, con perdite stimate di 2,5 miliardi di EUR; accoglie con favore la seconda relazione della Commissione, pubblicata il 16 settembre 2022, sull'attuazione della direttiva PIF (COM(2022)0466), che si concentra anche sull'adeguatezza della soglia relativa all'IVA di 10 milioni di EUR;

Spese

38. sottolinea che, secondo la relazione sulla direttiva PIF del 2021, il livello dei controlli e delle verifiche sulle spese è rimasto elevato, nonostante la flessibilità introdotta per far fronte alla crisi della pandemia della COVID-19, e che le misure messe in atto per mitigare i rischi derivanti dai vincoli imposti dalla pandemia alle verifiche e ai controlli sono state solide ed efficaci;
39. chiede alla Commissione di pubblicare le relazioni di audit e le conclusioni prima della fine del periodo di attuazione, che può richiedere diversi anni; ritiene che i cittadini abbiano il diritto di essere a conoscenza delle azioni che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per tutelare il bilancio dell'UE;
40. osserva che, per quanto riguarda l'agricoltura, l'analisi contenuta nella relazione sulla direttiva PIF del 2021 conferma un'incidenza molto bassa di frodi segnalate in proporzione agli esborsi per i pagamenti diretti, con il livello massimo registrato per le misure di mercato nel settore ortofrutticolo e legate alla promozione dei prodotti agricoli; osserva, tuttavia, il progressivo aumento delle irregolarità fraudolente nello sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014-2020;
41. sottolinea la necessità di una rigorosa applicazione del nuovo meccanismo di condizionalità sociale introdotto nell'ultima riforma della politica agricola comune, collegando le sovvenzioni alle norme in materia di lavoro e occupazione; ricorda la fondamentale importanza di questo nuovo meccanismo ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'UE e chiede l'attuazione di misure adeguate a tale riguardo sia da parte degli Stati membri che della Commissione;
42. osserva che, per i fondi SIE coinvolti nell'attuazione della politica di coesione, il numero di irregolarità fraudolente segnalate per il periodo di programmazione 2014-2020 è rimasto in linea con quello segnalato per il periodo di programmazione 2007-2013, mentre si è registrato un calo nel numero di irregolarità non fraudolente; osserva con preoccupazione che gli importi finanziari connessi alle irregolarità fraudolente nella politica di coesione 2021 rispetto alla media quinquennale per il periodo 2017-2021 sono aumentati del 186 %;

43. osserva con preoccupazione che, nel caso dei fondi SIE, la maggior parte delle irregolarità fraudolente riguardanti l'etica e l'integrità erano legate ai conflitti di interesse e sottolinea l'importanza che la Commissione esorti tutti gli Stati membri a dotarsi di norme rigorose contro i conflitti di interesse;
44. invita la Commissione a garantire con urgenza l'applicazione dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046¹ (regolamento finanziario) sul conflitto d'interessi che vieta alle persone o alle autorità nazionali che partecipano all'esecuzione del bilancio di adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione; ritiene necessario che la Commissione valuti le implicazioni pratiche delle disposizioni dell'articolo 61 ed esamini la possibile via da seguire;
45. osserva che, in materia di fondi SIE, le irregolarità non fraudolente segnalate più di frequente sono state violazioni delle norme sugli appalti pubblici, ma che solamente nel 4 % di tali casi è stata individuata una frode; ritiene che una maggiore trasparenza in materia di appalti pubblici garantirebbe una gestione più accorta delle risorse; è del parere che la riduzione delle offerte uniche, mettendole in luce attraverso i controlli ex post, l'incoraggiamento dell'adozione di sistemi elettronici per gli appalti pubblici e la formazione delle micro, piccole e medie imprese in materia di appalti pubblici contribuirebbero a stimolare la partecipazione e a facilitare la verifica e il controllo pubblico, ad accrescere la concorrenza nei contratti pubblici e a consentire un uso più efficiente dei fondi dell'UE negli appalti pubblici, riducendo al contempo il rischio di frodi e di irregolarità;
46. osserva che l'analisi delle irregolarità evidenzia rischi in relazione alla transizione verde per gli investimenti nell'efficienza energetica, nella fornitura di acqua potabile, nella gestione dei rifiuti, nell'energia rinnovabile (in particolare l'energia solare) e nella prevenzione dei rischi; rileva che i rischi legati alla transizione digitale riguardano i servizi e le applicazioni per le piccole e medie imprese, in termini di numero di irregolarità, e i servizi e le applicazioni per l'e-government, in termini di importi finanziari;
47. invita tutti gli Stati membri a mantenere un elevato livello di controllo e monitoraggio sulla spesa di emergenza e, nel caso di controlli ex post effettuati per le procedure urgenti, a valutare caso per caso gli appalti di emergenza; invita gli Stati membri a completare infine la transizione verso i processi di appalto elettronico;
48. osserva che, nel caso della gestione diretta, il numero di irregolarità fraudolente rilevate è diminuito dal 2016 e che, nonostante l'incremento marginale nel 2021, esse sono rimaste stabili nei quattro anni precedenti, mentre le irregolarità non fraudolente hanno continuato a diminuire, registrando nel 2021 le cifre più basse sia in termini di numero di casi che di importi in questione; constata con soddisfazione che la ripresa si attesta su livelli positivi;

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

49. ricorda che la trasparenza svolge un ruolo chiave nella gestione dei fondi pubblici, sia come deterrente sia per creare fiducia tra i cittadini; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'utilizzo dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali;
50. sottolinea che l'analisi dei rischi contribuisce ancora marginalmente all'individuazione delle frodi, prende atto del ruolo significativo e crescente delle informazioni provenienti dalla società civile (comprese quelle pubblicate dai media) in questo ambito; sottolinea l'importanza di proteggere queste preziose fonti di informazione, che spesso subiscono minacce e che rischiano persino la vita; chiede alla Commissione di presentare al più presto proposte legislative contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), che sono spesso utilizzate per mettere a tacere le persone che denunciano frodi e irregolarità, come richiesto precedentemente dal Parlamento nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"¹;
51. ritiene che i patti di integrità consentano di aumentare la trasparenza, la responsabilità e il buon governo, promuovendo il monitoraggio degli appalti pubblici supportato dalla società civile; invita la Commissione a incoraggiare e a promuovere il ricorso a tale strumento nell'ambito dei programmi 2021-2027 attualmente in fase di progettazione e valutazione, fornendo supporto e orientamento agli Stati membri affinché possano integrarlo all'interno dei programmi in maniera graduale;
52. osserva che, nonostante i dati indicati, la percentuale di casi di sospetta frode che non hanno condotto a una condanna rimane elevata, mentre la percentuale di casi in cui la frode è stata accertata rimane bassa, il che suggerisce la necessità di investire maggiormente nelle indagini e nel perseguimento di tali casi; osserva che il tasso medio di imputazione basato sulle raccomandazioni dell'OLAF agli Stati membri è sceso al solo 35 % nel periodo tra il 2017 e il 2021; chiede all'OLAF e alla Commissione di dare un seguito sistematico con gli Stati membri per accertare i motivi per cui le raccomandazioni fornite non hanno portato all'avvio di procedimenti giudiziari;
53. sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di informazioni sui titolari e sugli assetti proprietari delle società o dei gruppi di società, con l'obiettivo di rendere più trasparente l'attuale distribuzione dei fondi e di contribuire a migliorare in modo significativo l'efficiente individuazione delle irregolarità;
54. chiede che gli Stati membri raccolgano dati sui destinatari finali dei fondi e rendano tali dati disponibili su richiesta;

Supporto informatico

55. accoglie con favore le proposte della Commissione sull'uso obbligatorio di un unico sistema informatico integrato per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio, sull'aumento della portata e dell'efficacia del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e su un maggiore uso della digitalizzazione e della tecnologia per aumentare l'efficienza e la qualità dei controlli e degli audit; è del parere che tali misure

¹ GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.

migliorerebbero la risposta ai maggiori rischi di gravi irregolarità conseguenti all'erogazione urgente di finanziamenti sotto pressione in situazioni di emergenza;

56. evidenzia che l'EDES, in quanto lista nera dell'UE, ha un enorme potenziale per segnalare persone e imprese che utilizzano i fondi dell'UE in modo improprio; accoglie con favore la proposta della Commissione¹ di modifica del regolamento finanziario al fine di rafforzare l'uso dell'EDES non solo nella gestione diretta ma anche in quella indiretta e concorrente;
57. sottolinea la necessità di rendere l'uso del sistema informatico unico integrato obbligatorio il prima possibile, senza attendere il prossimo QFP, come affermato anche nel parere 06/2022 della Corte dei conti europea, del 27 ottobre 2022²;
58. accoglie con favore il sostegno continuo della Commissione agli Stati membri attraverso il programma di sostegno alle riforme strutturali e lo strumento di sostegno tecnico; esprime il proprio sostegno al finanziamento del progetto CORE, che mira a elaborare una procedura per calcolare il rischio di corruzione negli appalti pubblici durante la pandemia e a migliorare l'individuazione precoce del rischio di corruzione;
59. accoglie con favore la decisione adottata dal comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi (COCOLAF) di istituire un gruppo di esperti incaricato dell'uso di strumenti informatici per la protezione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
60. invita la Commissione a valutare la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale al servizio della tutela degli interessi finanziari dell'UE;

L'architettura antifrode dell'UE: i componenti interni (OLAF, EPPO, Europol, Eurojust, Commissione, Corte dei conti europea e BEI)

61. sottolinea che l'architettura antifrode dell'UE è un'architettura istituzionale composta progettata per individuare, prevenire e combattere le frodi e altre forme di cattiva condotta che ledono gli interessi finanziari dell'UE, costruita su una rete di cooperazione a più livelli: il primo livello si basa sulla cooperazione orizzontale tra istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE, mentre gli altri livelli si basano su relazioni verticali tra autorità dell'UE e nazionali e tra autorità dell'UE e organizzazioni internazionali;
62. sottolinea il valore aggiunto che gli organismi dell'UE apportano alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla lotta contro la frode, superando i limiti dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera, come

¹ Proposta della Commissione, del 16 maggio 2022, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0223).

² Parere 06/2022 (presentato in virtù dell'articolo 322, paragrafo 1, del TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU C 446 del 24.11.2022, pag. 26). Il testo integrale del parere è disponibile all'indirizzo https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_06/OP_Recast_IT.pdf.

dimostrato dai risultati operativi conseguiti dall'EPPO e dall'OLAF; sottolinea il ruolo dell'EPPO, di Eurojust, di Europol e dell'OLAF nella lotta alla corruzione;

63. accoglie con favore l'avvio delle attività dell'EPPO il 1° giugno 2021, quale ultima componente dell'architettura antifrode dell'UE da realizzare; osserva che nel primo semestre di attività operativa l'EPPO ha ricevuto 2 832 segnalazioni e ha aperto 576 indagini; rileva, per quanto riguarda i proventi di attività criminali, che sono state intraprese 81 azioni di recupero in 12 degli Stati membri partecipanti e che è stato concesso il sequestro per una cifra pari a 147 milioni di EUR, su un totale di 154,3 milioni, richiesto dall'EPPO;
64. elogia l'EPPO per aver creato un nuovo clima di fiducia per i cittadini e invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione al fine di consentire la piena attuazione del mandato dell'EPPO; ricorda a tale proposito che, da un lato, i tassi di individuazione da parte degli Stati membri devono essere migliorati e che la cooperazione dell'OLAF deve svolgere un ruolo fondamentale nelle strutture antifrode dell'UE; ricorda inoltre le varie carenze critiche individuate nel regolamento EPPO che devono essere affrontate quanto prima; invita la Commissione a reagire con urgenza alle richieste avanzate dall'EPPO in merito alla sua esecuzione del bilancio, affinché l'EPPO possa diventare una procura pienamente efficace e indipendente;
65. rileva le osservazioni e le considerazioni espresse dalla procuratrice capo europea sulla necessità di modificare il regolamento EPPO; invita la Commissione a impegnarsi in una discussione con l'EPPO al fine di individuare i miglioramenti necessari a potenziare l'efficacia operativa; ricorda che l'EPPO è un organismo indipendente dell'Unione e non dovrebbe essere assimilata a un'agenzia, in quanto ciò avrebbe un impatto sulla sua indipendenza e sulla sua efficienza; osserva che vi sono diverse altre disposizioni del regolamento EPPO che hanno un impatto sulle operazioni dell'EPPO e, pertanto, sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, e chiede alla Commissione di proporre soluzioni per migliorare la situazione e di riferire al Parlamento in linea con l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento EPPO;
66. deplora vivamente che vi siano tuttora cinque Stati membri, segnatamente Polonia, Ungheria, Svezia, Danimarca e Irlanda, che si rifiutano di partecipare all'EPPO;
67. deplora che la partecipazione degli Stati membri all'EPPO non sia obbligatoria; rinnova l'invito ai restanti Stati membri ad aderire quanto prima all'EPPO; invita la Commissione a incentivare la partecipazione all'EPPO attraverso misure positive;
68. sottolinea che i quadri giuridici dell'OLAF e dell'EPPO prevedono chiaramente che i due uffici lavorino in stretta collaborazione, nel rispetto dei loro mandati, poteri e competenze individuali; rileva a tale proposito che nel 2021 l'OLAF ha avviato 26 indagini complementari e ha condotto otto operazioni di supporto; osserva che l'OLAF ha trasmesso all'EPPO 167 fascicoli, principalmente relativi alla gestione concorrente (63) e alle spese dirette (34) e in egual numero riguardanti indagini interne e internazionali (25 casi ciascuna); apprezza il fatto che questa trasmissione abbia portato all'apertura da parte dell'EPPO di 85 indagini penali e che tali casi riguardino una perdita totale stimata per il bilancio dell'UE di 2,2 miliardi di EUR; incoraggia sia l'OLAF che l'EPPO a continuare a rafforzare la loro cooperazione;

69. osserva che l'OLAF collabora attivamente con la Corte dei conti europea, Eurojust ed Europol; accoglie con favore gli sforzi congiunti dell'OLAF e di Europol per valutare le minacce e le vulnerabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la loro cooperazione con gli altri servizi della Commissione incaricati della supervisione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (la Direzione generale degli Affari economici e finanziari e Segretariato generale della Commissione); accoglie con favore la relazione congiunta OLAF/Europol dal titolo "Assessing the threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund" (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU);
70. valuta positivamente l'accordo di lavoro tra Europol ed EPPO, entrato in vigore il 19 gennaio 2021; prende atto che il 3 settembre 2021 sono stati firmati anche accordi di lavoro per un quadro di cooperazione tra l'EPPO e la Corte dei conti europea;
71. è consapevole che l'EPPO e il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno altresì siglato accordi di lavoro per garantire che la BEI possa trasmettere senza problemi le informazioni di competenza dell'EPPO prima che sia intrapresa qualsiasi azione da parte dell'Ispettorato generale della BEI;
72. chiede una maggiore cooperazione con Eurojust; accoglie con favore la condivisione di competenze e gli scambi tra partecipanti a seminari e altre presentazioni, ma ritiene che il contributo di Eurojust debba essere valutato e definito nel quadro dell'architettura antifrode, basandosi sulla sua complementarità con l'EPPO e confermando le sinergie derivanti dalla sua cooperazione con l'OLAF;
73. accoglie con favore l'avvio dell'operazione "Sentinel" e del "NextGenerationEU – Law Enforcement Forum", quest'ultima un'iniziativa congiunta guidata da Europol e dall'Italia, che riunisce Europol, l'EPPO, l'OLAF, Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto e gli Stati membri, fornendo un forum per la condivisione delle informazioni e il coordinamento delle operazioni, cui obiettivo sia affrontare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e proteggere il pacchetto di incentivi NGEU, con un'attenzione specifica alla corruzione, all'evasione fiscale, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro; ritiene che, per affrontare efficacemente la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, siano fondamentali lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo di strategie comuni e coordinate;
74. ricorda che l'OLAF è stato creato non solo per le indagini interne ma anche per sostenere gli Stati membri nelle indagini esterne; ricorda che il principio di sussidiarietà impedisce all'OLAF di avviare indagini laddove gli Stati membri siano in una posizione migliore per agire, ma ciò non impedisce all'OLAF di analizzare casi, tendenze e modelli ricorrenti o di avvalersi della cooperazione rafforzata e delle azioni riuscite rese possibili dalla sua capacità di individuare tali fenomeni;
75. riconosce, per quanto concerne le questioni doganali, lo strettissimo coordinamento operativo tra OLAF, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Interpol e l'OMD; deplora la debolezza dei sistemi di allerta degli Stati membri;
76. è consapevole che il 18 giugno 2021 la Commissione e l'EPPO hanno firmato gli accordi amministrativi per l'attuazione degli obblighi di informazione e consultazione reciproca di cui all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento EPPO, in base ai quali l'EPPO può indagare e perseguire in maniera più efficace i reati che incidono sul

bilancio dell'UE, e i servizi della Commissione possono garantire un adeguato seguito amministrativo, finanziario e disciplinare alle indagini dell'EPPO, comprese le misure precauzionali a tutela del bilancio dell'Unione europea;

77. deplora che nel 2021, su un bilancio complessivo di 44,9 milioni di EUR, l'EPPO abbia dovuto restituire 9,5 milioni di EUR (circa il 20 %) al bilancio dell'UE, dopo aver chiesto e ottenuto dall'autorità di bilancio risorse aggiuntive per l'assunzione di personale statutario, poiché il nulla osta all'assunzione non era stato concesso dalla Commissione;
78. è del parere che l'OLAF dovrebbe anche dare seguito alle sue raccomandazioni finanziarie al fine di confrontarle con gli importi recuperati al termine delle procedure da parte della Commissione, e di contribuire così al monitoraggio generale del recupero dei fondi;
79. ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alla permanente carenza di personale presso l'OLAF, l'EPPO, Europol ed Eurojust e alla loro mancanza di risorse finanziarie e umane, in quanto necessitano di un bilancio adeguato e prevedibile per poter organizzare e svolgere il loro lavoro al meglio delle loro capacità; sottolinea che il loro carico di lavoro è ora ulteriormente aumentato a causa dell'adozione di NGEU e dell'erogazione di fondi straordinari a sostegno dell'Ucraina; ribadisce il suo invito a garantire risorse adeguate a tali organi e agenzie dell'UE e, a tale proposito, ricorda alla Commissione e al Consiglio che ogni euro speso per le indagini e le azioni antifrode è restituito al bilancio dell'UE;
80. chiede alla Commissione di aumentare le risorse finanziarie e umane dell'EPPO e dell'OLAF per consentire loro di far fronte alle sfide che deriveranno dalla spesa del fondo per la ripresa, il cui ammontare è eccezionalmente elevato; chiede all'EPPO e all'OLAF di evitare sovrapposizioni di attività e ritardi nei procedimenti; è del parere che l'OLAF e l'EPPO dovrebbero integrarsi a vicenda e concentrare le loro rispettive indagini sui settori per i quali l'altra istituzione non è competente;
81. chiede alla Commissione di istituire un meccanismo destinato alle piccole e medie imprese per presentare un reclamo direttamente alla Commissione ogniqualvolta si trovino ad affrontare un elevato livello di corruzione, gravi inadempienze da parte delle autorità nazionali, un trattamento irregolare o di parte nelle gare d'appalto o nella distribuzione di sussidi, pressioni o intimidazioni da parte di organizzazioni criminali, criminalità organizzata o strutture oligarchiche o qualsiasi altra grave violazione dei loro diritti;
82. riconosce il principio di riservatezza delle indagini dell'OLAF; è del parere, tuttavia, che vi sia un interesse pubblico generale e che i cittadini dell'UE abbiano altresì il diritto ad avere accesso alle relazioni e raccomandazioni relative a indagini dell'OLAF e a procedure di seguito nazionali concluse, come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-517/19; chiede pertanto all'OLAF di istituire un meccanismo per pubblicare tali relazioni e raccomandazioni per le quali non sussiste più alcun motivo legittimo di mantenere il principio di riservatezza;
83. ribadisce la sua richiesta di istituire un meccanismo da parte dell'OLAF per consentire l'accesso su richiesta alle sue relazioni d'indagine e alle sue raccomandazioni, che

spesso rivestono un grande interesse per il pubblico per garantire la trasparenza, pur rispettando la riservatezza delle sue indagini;

84. apprezza la revisione mirata, avviata dalla Commissione, del piano d'azione che accompagna la strategia antifrode della Commissione e invita la Commissione a tenere conto delle proposte presentate nel presente documento e nelle precedenti risoluzioni del Parlamento su questioni PIF;

L'architettura antifrode dell'UE: i componenti esterni (Stati membri, AFCOS, NAFS, programma antifrode dell'Unione, Stato di diritto)

85. sottolinea l'importanza del ruolo degli Stati membri nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; è consapevole che, nell'ambito del nuovo modello di erogazione adottato con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, agli Stati membri spetta una maggiore responsabilità nella prevenzione e nella lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interesse e la duplicazione dei finanziamenti; ritiene tuttavia che il livello di protezione europeo sia fondamentale anche per la tutela degli interessi finanziari dell'UE e ritiene che sia essenziale una cooperazione efficiente tra l'UE e le autorità nazionali ai fini di una corretta erogazione;
86. invita gli Stati membri partecipanti all'EPPO a fornire il sostegno necessario all'ufficio (attraverso personale di supporto e condizioni di lavoro adeguate per i procuratori europei delegati, accesso alle banche dati, agenti di polizia, rapida cooperazione da parte delle autorità fiscali e doganali, ecc.), affinché possa ottimizzare la sua efficienza nella protezione dei bilanci dell'UE e degli Stati membri;
87. incoraggia gli Stati membri ad adottare un approccio proattivo per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, utilizzando dati provenienti da tutte le fonti disponibili, analizzando i dati e scambiando informazioni, anche con le autorità di contrasto e la Commissione, al fine di individuare e affrontare tempestivamente i rischi emergenti e le tendenze in materia di frode;
88. accoglie con favore l'analisi contenuta nella relazione PIF 2021 e invita le autorità nazionali a tenerne conto nelle loro attività di controllo;
89. ribadisce i suoi timori per il sovraccarico amministrativo delle autorità nazionali; invita la Commissione ad adoperarsi sempre per ridurre il numero di indicatori necessari a fini di audit e controllo nel determinare quali indicatori e quali dati siano realmente pertinenti, necessari e proporzionati;
90. chiede alla Commissione di rafforzare le disposizioni in materia di conflitti di interessi nella revisione del regolamento finanziario al fine di includere la preparazione del bilancio da parte dei funzionari pubblici;
91. invita l'Irlanda e la Polonia a iniziare immediatamente a cooperare con l'EPPO sulla base dei trattati e della legislazione in vigore in materia di mutua assistenza giudiziaria e sottolinea che la loro attuale mancanza di cooperazione è contraria agli obblighi di leale cooperazione (articolo 13 TUE) e all'obiettivo specifico, nonché ai relativi obblighi per gli Stati membri di un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 325 TFUE);

92. ritiene che una legislazione, meccanismi di controllo, una digitalizzazione dei dati e sistemi di notifica disomogenei e frammentari negli Stati membri rappresentino ostacoli all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ostacolando la comparabilità e impedendo la valutazione e la mappatura della portata, della natura e delle cause delle frodi nell'UE; sottolinea che, in particolare, la diversa attuazione della direttiva PIF, combinata con le norme di cui all'articolo 25 del regolamento EPPO, rende impossibile per la Procura europea esercitare la propria competenza in alcuni Stati membri (ad esempio, per quanto riguarda il contrabbando e le situazioni in cui i finanziamenti nazionali e dell'UE si sovrappongono), creando scappatoie nell'architettura antifrode;
93. sottolinea la necessità di una totale trasparenza nella contabilizzazione dei trasferimenti e dei prestiti previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in modo che qualsiasi potenziale frode agli interessi finanziari dell'UE possa essere perseguita dall'EPPO e/o dall'OLAF; invita la Commissione a garantire che il Parlamento abbia pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti;
94. osserva che il recepimento della direttiva PIF è condizione essenziale per consentire all'EPPO e ai suoi partner di svolgere efficacemente indagini e azioni penali; accoglie con favore la prima relazione della Commissione sul recepimento della direttiva, pubblicata il 6 settembre 2021; rileva che da allora, nonostante il recepimento della direttiva da parte di tutti gli Stati membri, la Commissione abbia avviato procedure di infrazione nei confronti di 17 Stati membri per non aver recepito correttamente la direttiva PIF¹;
95. ricorda che sono state aperte 18 procedure di infrazione per non corretto recepimento della direttiva (UE) 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo²; ricorda che il termine per il recepimento della direttiva sugli informatori era il 17 dicembre 2021 e che a tale data solo cinque Stati membri l'avevano recepita, mentre altri quattro hanno adottato una legislazione specifica nel 2022; incoraggia la Commissione ad adottare qualsiasi ulteriore misura necessaria per garantire l'effettiva osservanza da parte degli Stati membri;
96. osserva con preoccupazione che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 15 Stati membri per non aver recepito la direttiva sugli informatori;
97. ricorda che una lotta efficace contro il riciclaggio è essenziale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire il pieno recupero dei fondi;

¹ Alla fine del 2021, su un totale di 14 procedure avviate nel 2019, 13 erano state archiviate. Nella successiva verifica di conformità, i servizi della Commissione hanno valutato la compatibilità delle misure nazionali di recepimento notificate con le disposizioni e gli obblighi della direttiva. Nel dicembre 2021, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per non corretto recepimento nei confronti di altri otto Stati membri.

² Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

98. è preoccupato per la generale mancanza di azione da parte di molti Stati membri, che impedisce la creazione di condizioni uniformi nel panorama antifrode;
99. è consapevole che il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il programma antifrode dell'Unione (UAFP), successore di Hercule III¹; osserva che il nuovo programma antifrode dell'Unione rimodella e accorpa le risorse che finanziano il programma Hercule III, il sistema d'informazione antifrode e il sistema di gestione delle irregolarità, in modo da migliorare il coordinamento e le sinergie; osserva che l'OLAF svolge un ruolo di primo piano nella sua attuazione;
100. ricorda che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) sono un requisito in ogni Stato membro e che dovrebbero agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'OLAF; deplora, tuttavia, che non tutti gli Stati membri affidino efficacemente ai loro AFCOS il coordinamento della lotta contro la frode e la corruzione che ledono gli interessi finanziari dell'UE; sostiene che un coordinamento efficace a livello nazionale ed europeo possa essere raggiunto mediante l'adozione di una strategia nazionale antifrode (NAFS) che assegni i compiti e definisca chiaramente i processi e le responsabilità;
101. si compiace che la Commissione abbia incoraggiato gli Stati membri ad adottare una NAFS in quanto ciò ha determinato un costante aumento del numero di strategie adottate; osserva che alla fine del 2021, 17 Stati membri avevano adottato o aggiornato una NAFS (rispetto ai 10 del 2019 e ai 14 del 2020); osserva che dei 10 Stati membri che non hanno ancora adottato una NAFS, quattro hanno riferito di essere in procinto di redigere o di essere vicini all'adozione di una strategia; deplora il fatto che, nonostante i miglioramenti rispetto al 2020, sei Stati membri siano ancora lungi dall'adottare una NAFS;
102. insiste sul fatto che, anche negli Stati membri in cui tali strategie sono già state adottate, è necessaria una revisione che rispecchi il nuovo panorama antifrode, comprese le nuove sfide, nonché gli sviluppi dei sistemi; sottolinea che l'EPPO è operativa dal giugno 2021 e che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato adottato nel febbraio 2021 e che vi è l'opportunità di riflettere nuovi rischi significativi, come quelli associati alla pandemia di COVID-19 e all'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza;
103. sottolinea che nella relazione PIF 2021 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di adottare o rivedere una NAFS per tenere conto dei rischi legati al dispositivo per la ripresa e la resilienza; è consapevole che l'adozione delle NAFS da parte degli Stati membri deve essere incoraggiata anche dai servizi della Commissione a norma del punto 37 del piano d'azione della strategia antifrode della Commissione²; invita la Commissione e l'OLAF a valutare la possibilità di fornire sostegno e consulenza agli Stati membri in modo più strutturato, adottando un approccio trasversale, e a tal fine ad aggiornare gli orientamenti AFCOS inizialmente formulati nel 2015 che non sono più

¹ Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110).

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 settembre 2021 "Piano d'azione della strategia antifrode della Commissione (CAFS) – Stato di avanzamento giugno 2021". (SWD(2021)0262).

adeguati per assistere efficacemente le autorità nazionali nello sviluppo di un servizio di coordinamento ben strutturato; chiede inoltre alla Commissione di presentare all'autorità di scarico una spiegazione dettagliata dei lavori in corso al riguardo;

104. è consapevole che nella sua relazione PIF 2020 la Commissione ha formulato raccomandazioni mirate agli Stati membri per migliorare la cooperazione e rafforzare i quadri di controllo interno; osserva che si è richiamata l'attenzione sulla valutazione e sulla gestione del rischio, sulla raccolta e sull'analisi dei dati relativi alle irregolarità e alle frodi e sull'uso di sistemi di informazione e monitoraggio integrati e interoperabili per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle attività finanziate dal bilancio dell'UE; si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano attuato tali raccomandazioni e rileva che alcuni di essi si sono sistematicamente rifiutati di farlo; chiede alla Commissione di rafforzare le proprie azioni di monitoraggio nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato le raccomandazioni della PIF;
105. apprezza l'adozione del regolamento sulla condizionalità; ribadisce che è entrato in vigore il 1° gennaio 2021; plaude alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2022 circa le azioni intentate da due Stati membri contro il meccanismo di condizionalità e alle sue conclusioni in cui si conferma che l'UE ha effettivamente competenza riguardo allo Stato di diritto negli Stati membri e che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell'UE;
106. ricorda che la cooperazione inefficace o intempestiva degli Stati membri o la mancata cooperazione con l'EPPO e l'OLAF costituiscono motivi per agire ai sensi del regolamento sulla condizionalità; invita pertanto l'EPPO e l'OLAF a segnalare ogni caso in cui gli Stati membri non abbiano rispettato i loro obblighi in materia di informazione, assistenza, adozione di misure appropriate e misure precauzionali e follow-up adeguato e tempestivo alle relazioni e alle raccomandazioni;
107. sottolinea che il regolamento sulla condizionalità è uno strumento permanente che si applica al di là dei limiti di un determinato QFP e che è applicabile in modo generalizzato come condizione fondamentale per l'accesso a tutti i fondi dell'Unione europea;
108. ricorda che il rispetto dello Stato di diritto e dell'articolo 2 TUE è un presupposto per ottenere l'accesso ai fondi, che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è pienamente applicabile alle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come espressamente previsto dall'articolo 8 del regolamento RRF, e che non possono essere finanziate misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza che siano contrarie ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE;
109. ritiene che il regolamento sulla condizionalità sia sufficiente e in grado di prevenire o porre rimedio a un regresso della democrazia solo se utilizzato in modo tempestivo con condizioni rigorose e seguito da un forte monitoraggio dell'attuazione delle misure correttive nazionali;
110. deplora profondamente che, nell'ambito del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, la Commissione abbia presentato all'Ungheria, a titolo di misure correttive, una serie di 17 condizioni che non sono sufficienti a porre rimedio alle gravi violazioni dello Stato di diritto; si rammarica che la Commissione non abbia chiesto modifiche e

garanzie più sostanziali per ripristinare l'indipendenza della magistratura, ridurre il livello di corruzione e garantire la tutela adeguata degli interessi finanziari dell'UE;

111. sostiene che il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri sia imprescindibile ai fini di una sana gestione finanziaria, in generale, e di una gestione efficiente ed efficace delle risorse dell'UE, in particolare; ritiene che la violazione di tali principi costituisca pertanto un grave pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione; apprezza le sentenze della CGUE¹ che hanno recentemente evidenziato la chiara relazione tra il rispetto dei principi dello Stato di diritto e l'efficiente esecuzione del bilancio dell'Unione; ribadisce che solo rafforzando l'architettura antifrode dell'UE è possibile perseguire e migliorare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in modo efficace ed efficiente, superando i limiti intrinseci dei sistemi nazionali, i quali rappresentano un ostacolo nel contesto della criminalità finanziaria, che è diventata una forma di comportamento scorretto dal carattere sempre più transnazionale; ritiene che solo un efficace controllo giurisdizionale possa garantire la conformità al diritto dell'UE, come rilevato dalla CGUE, ossia che la spesa "non può essere pienamente garantita in assenza di un sindacato giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione; l'esistenza di un simile sindacato, sia negli Stati membri sia a livello dell'Unione, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, è intrinseca a uno Stato di diritto"²;
112. sottolinea gli effetti negativi della corruzione sui diritti dei cittadini; ribadisce la sua raccomandazione che l'UE diventi membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), dal momento che non esistono ostacoli giuridici alla sua piena adesione; invita pertanto la Commissione a raccomandare che il Consiglio concluda un accordo internazionale con il GRECO per definire la sua adesione; chiedere al Consiglio di adottare una posizione chiara sull'adesione dell'UE al GRECO, chiarendo se esiste un'opposizione specifica e, in tal caso, da parte di quale Stato membro o quali Stati membri;
113. ricorda che, al fine di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'UE, è opportuno introdurre norme più coerenti e sistematiche in materia di trasparenza, incompatibilità, conflitti di interessi, attività di lobbying illegali e "porte girevoli"; sottolinea la necessità di potenziare il registro per la trasparenza dell'UE; invita la Commissione a rafforzare i suoi meccanismi di controllo interno, anche istituendo un meccanismo anticorruzione interno per le istituzioni dell'UE;

Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'UE

114. osserva che occorre prestare maggiore attenzione al controllo dei fondi per l'assistenza nei paesi non appartenenti all'UE nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI – Europa globale); osserva che ciò è particolarmente importante alla luce della pandemia della COVID-19 e della risposta

¹ Sentenza del 16 febbraio 2022, *Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 e sentenza del 16 febbraio 2022, *Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

² Sentenza del 16 febbraio 2022, *Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, paragrafo 132.

dell'UE alla guerra in Ucraina; ricorda che complessivamente l'UE destina circa il 10 % del suo bilancio all'azione esterna;

115. invita la Commissione ad aggiornare il sistema di segnalazione delle frodi relativo ai fondi spesi nei paesi terzi; osserva che il nuovo sistema dovrebbe tenere conto delle questioni specifiche che l'UE si trova ad affrontare quando spende denaro al di fuori del suo territorio;
 116. prende atto del fatto che, dalla relazione della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio dell'Unione per il 2021, emerge che nel caso dell'NDICI – Europa globale (nell'ambito del bilancio generale dell'Unione), su 67 operazioni esaminate, 32 (48 %) erano inficiate da errori e che, nonostante la dimensione limitata del campione, i risultati dell'audit confermano che il rischio di errore in questa rubrica del QFP è elevato e si ritiene che 24 di tali errori abbiano avuto effetti sul bilancio dell'UE; osserva inoltre che le categorie di errore più comuni per "Vicinato e resto del mondo" (rubrica 6) sono state spese non sostenute, costi non ammissibili, assenza di documenti giustificativi ed errori negli appalti pubblici;
 117. raccomanda di sospendere il sostegno al bilancio nei paesi terzi, compresi i paesi candidati, in cui le autorità omettono manifestamente di adottare misure concrete contro la corruzione diffusa, garantendo nel contempo che l'assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso canali alternativi; chiede che sia accordata maggiore priorità alla lotta contro la corruzione nei negoziati di preadesione e che si ponga l'accento sullo sviluppo delle capacità, ad esempio attraverso organismi specializzati nella lotta alla corruzione; invita la Commissione a inviare segnali chiari ai paesi candidati affinché si rendano conto che un regresso per quanto riguarda le norme dello Stato di diritto compromette o ritarda la loro adesione all'UE; si rammarica che, secondo la relazione speciale n. 01/2022 della Corte dei conti europea, un sostegno finanziario pari a 700 milioni di EUR a favore del rafforzamento dello Stato di diritto nei Balcani occidentali, fornito dall'UE nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020, ha avuto un impatto limitato sulle riforme fondamentali;
 118. evidenzia che la cooperazione con i partner internazionali è fondamentale per proteggere i fondi dell'UE spesi al di fuori dell'Europa e le entrate del bilancio dell'UE; apprezza gli accordi di cooperazione amministrativa che l'OLAF ha firmato nel 2021 con due autorità partner internazionali, la Procura generale dell'Ucraina e l'OMD; si compiace che l'OLAF abbia organizzato nel 2021 eventi online per stabilire nuovi contatti operativi con le autorità investigative nei paesi terzi e per incoraggiare la segnalazione di frodi e irregolarità attraverso le delegazioni dell'UE in tutto il mondo;
- o
- o o
119. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.